

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: BB.2015.69

Decisione del 2 settembre 2015

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Patrick Robert-Nicoud,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentata dall'avv. Yasar Ravi,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Decreto di non luogo a procedere (art. 310 in relazione
con l'art. 322 cpv. 2 CPP)

Visti:

- il reclamo presentato il 6 luglio 2015 da A. avverso il decreto di non luogo a procedere del 15 giugno 2015 adottato dal Ministero pubblico della confederazione (in seguito:MPC) (v. act. 1);
- l'invito a versare un anticipo delle spese di franchi 2'000.-- formulato da questa Corte il 7 luglio 2015;
- la proroga al 30 luglio 2015 concessa dalla presente autorità del termine di cui sopra;
- la concessione di un'ultima proroga al 10 agosto 2015 del summenzionato termine.

Considerato:

- che giusta l'art. 383 cpv. 1 CPP, chi dirige il procedimento in sede di giurisdizione di ricorso può, per le eventuali spese e indennità, imporre all'accusatore privato di prestare cauzione entro un dato termine;
- che, se la cauzione non è prestata entro il termine impartito, la giurisdizione di ricorso non entra nel merito (art. 383 cpv. 2 CPP);
- che in base all'art. 3 cpv. 2 in fine del Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale del 31 agosto 2010 (RSPPF; RS 173.713.162), se l'anticipo delle spese non è versato entro il termine supplementare fissato il ricorso è dichiarato irricevibile;
- che, nella fattispecie, l'invito a versare l'anticipo delle spese indicava chiaramente che in caso di mancato pagamento nel termine assegnato il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame (v. act. 2);
- che il pagamento dell'anticipo richiesto non è intervenuto nel termine fissato (v. act. 5);
- che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso;

- che la reclamante, risultando soccombente data l'irricevibilità del suo gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 428 cpv. 1 CPP);

- che una tassa di giustizia minima di fr. 200.- è posta a suo carico; essa è fissata in applicazione degli art. 5 e 8 RSPPF.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- è posta a carico della reclamante.

Bellinzona, 3 settembre 2015

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Yasar Ravi
- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.